

Prot. 1004/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione fallimentare

Avviso importante

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 ha introdotto alcune nuovi istituti concorsuali che interessano la sezione fallimentare di questo Tribunale.

In sintesi, per quanto qui d'interesse, detta normativa prevede, tra le altre misure:

- 1) che l'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio che è pubblicata nel registro delle imprese; dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 6);
- 2) che gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza;
- 3) che con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale il debitore debba chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative; il tribunale in composizione monocratica, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa l'udienza, che si tiene nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile; di particolare rilievo la circostanza che gli effetti protettivi cessano se, nel termine di 10 giorni, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza (art. 7);
- 4) che il tribunale possa prorogare il termine o revocare dette misure;
- 5) che il tribunale, sempre in composizione monocratica, possa autorizzare alcuni atti come i finanziamenti prededucibili o la rinegoziazione dei contratti; tali procedimenti sono

trattati ai sensi degli artt. 737 cpc e sono svolti nell'ambito del sistema informatico SICID (art. 10).

I punti 3 e 4 si riferiscono a procedimenti monocratici da trattare secondo il rito cautelare uniforme, mentre gli affari di cui al punto 5 (art. 10), che vanno trattati secondo il rito della volontaria giurisdizione.

Per tali procedure sono stati previsti nuovi ed appositi codici oggetto:

- a) per le misure protettive e cautelari – risanamento aziendale il codice oggetto del sistema SICID volontaria giurisdizione è **400404** (punti 3 e 4);
- b) per le autorizzazioni del Tribunale codice oggetto del sistema SICID è **400405** (punto 5), sempre del registro volontaria giurisdizione.

Al fine di scongiurare la possibilità che, a causa dell'erronea indicazione del codice oggetto, dette richieste non siano rimesse immediatamente alla competente sezione XIV Fallimentare per la fissazione dell'udienza, è assolutamente necessario:

- a) che il loro invio telematico al registro SICID volontaria giurisdizione
- b) che esso avvenga con l'indicazione del codice oggetto suindicato sia corretta.

Roma, 16.12.2021.

Il Presidente
